



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 115 DEL 04-09-2020 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole del Comune di Pinzolo abitati di Pinzolo, Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio stagione estiva 2020 Approvazione variante.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 08:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta Comunale;

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	SINDACO	Presente
VIDI LUCA	ASSESSORE	Presente
QUAGLI MARIA LINA	ASSESSORE	Presente
BINELLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
BALLARDINI ALBERT	ASSESSORE	Presente
CORRADINI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA Signor/a BINELLI RAFFAELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cereghini Michele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Preso atto che con determinazione del R.A.T. n. 196 del 03/06/2020 si procedeva alla scelta del contraente cui affidare il servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole del Comune di Pinzolo – abitati di Pinzolo, Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio – stagione estiva 2020, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, previo confronto concorrenziale, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante indicazione del massimo ribasso percentuale, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Provinciale (MePAT), procedura telematica, ponendo a base di gara l'importo presunto massimo di € 32.040,10 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% = € 39.088,92.= (a cui si aggiungono ulteriori € 400,00 + IVA quali oneri della sicurezza per il Covid-19).

Visto che a seguito di procedura di affidamento del servizio, esperita da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito ns. prot. n. 7282 dd. 10.06.2020, sulla base del verbale di gara di data 26.06.2020 risultava aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo – p.iva. 01767450222, con un ribasso del 3,000%, per un importo di € 31.093,90, IVA esclusa.

Rilevato che nel corso del servizio:

- sono terminate alcune opere pubbliche ove sono state realizzate nuove aiuole che è necessario allestire ex-novo;
- si è reso necessario, a causa di eventi atmosferici particolarmente violenti, sostituire e rimpiazzare parti di aiuole esistenti;
- vi è stata la necessità di integrare, per volontà dell'Amministrazione, alcune aiuole.

Atteso che quanto sopra ha portato ad un aumento delle quantità delle voci previste dagli elaborati progettuali.

Constatato quindi necessario introdurre una variante non sostanziale definita dall'art. 27, comma 2 lett. b) della L.P. 2/2016 in quanto trattasi di interventi supplementari, per la realizzazione dei quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati al corretto compimento del servizio.

Visto che l'aumento contrattuale non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e rientra nel quinto d'obbligo soggetto a sottoscrizione di atto di sottomissione e nella somma originariamente impegnata.

Visto inoltre quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 726 del 29.05.2020 *"Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020"* e la previsione del Capitolato d'Oneri che prevede il riconoscimento dei costi diretti dell'applicazione delle predette misure, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

Visto il nuovo quadro economico risultante dalla variante di complessivi € 37.298,08 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza oltre a € 400,00 per i costi sicurezza Covid-19+ i.v.a. 22% con un aumento di € 6.204,18 + iva rispetto all'importo contrattuale, corrispondente alla variazione del 19,95% rispetto al contratto originario, e quindi contenuta nel 50% e nel quinto d'obbligo.

Preso atto che si rende necessario impegnare, oltre alla spesa già prenotata pari ad € 1.154,36, la cifra aggiuntiva di € 5.926,76 rispetto al progetto originario approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 196 del 03.06.2020.

Preso atto che le modifiche sopra descritte non sono sostanziali secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 27 della L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016, in quanto non mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso.

Ritenuto che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e che l'aumento dell'importo contrattuale è all'interno dei limiti di legge di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 27 della L.P. 2/2016.

Verificato, per quanto sopra ampiamente illustrato, di poter collocare la Variante al servizio in oggetto, fra quelle previste al comma 2, lettera a), b) e lettera e), dell'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n.2.

Considerato il termine di ultimazione del servizio rimane invariato rispetto ai termini previsti dal capitolato d'oneri.

Ritenuto pertanto di approvare la variante.

Vista la necessita di provvedere celermente ad effettuare gli interventi previsti dalla variante.

Ritenuto necessario quindi dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Preso atto, ai sensi dell'art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che i maggiori interventi di realizzazione e manutenzione delle aiuole saranno affidati all'Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo – p.iva. 01767450222 aggiudicataria del servizio.

Richiamata la L.P. 23/1990 e s.m..

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e in particolare l'art. 27.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativamente alle norme ancora in vigore.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale.

Richiamato il vigente Statuto comunale.

Esaminato il Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001.

Viste le deliberazioni e gli atti attinenti il finanziamento dell'opera sopra citati.

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Richiamato l'art. 33 comma 1 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" il quale stabilisce che le varianti sono approvate del funzionario responsabile del Servizio Tecnico, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 31.01.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati: Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2020/2022.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 di data 14.02.2020 sono state approvate le linee operative per il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 di data 14.02.2020 sono state delegate le competenze di cui al comma 2, lettera a) e b) art. 16 dello Statuto Comunale ai funzionari individuati dal PEG 2020.

Verificata la disponibilità di Bilancio relativa alla copertura finanziaria dell'opera al Titolo 1 uscita – Area 03 (Area Tecnica) – Missione 09, Programma 05 – Cap. 5143 del Bilancio di previsione 2020/2022.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile dell'Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per l'impegno di spesa previsto.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, in merito al contenuto del presente provvedimento ed alla sua immediata esecutività, al fine di consentire quanto prima l'affidamento dell'incarico e il proseguo dell'iter amministrativo.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variante al servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole del Comune di Pinzolo – abitati di Pinzolo, Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio – stagione estiva 2020 redatta dall'ufficio tecnico comunale in data, nell'importo complessivo di € 37.298,08 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza e € 400,00 per i costi della sicurezza Covid + i.v.a. 22% con un aumento di € 6.204,18 rispetto all'importo contrattuale, corrispondente alla variazione del 19,95% rispetto al contratto originario;
2. di dare atto che il nuovo quadro economico è quello risultante dal seguente prospetto riepilogativo:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE N. 1	Differenza Progetto / Var. 1
A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€. 31.540,10			
Ribasso d'asta del 3.00%		€. 30.593,90	€. 36.398,08	€. 5.804,18
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compreso Covid	€. 500,00	€. 500,00	€. 900,00	€. 400,00
TOTALE NETTO LAVORI	€. 32.040,10	€. 31.093,90	€. 37.298,08	€. 6.204,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Costi SICUREZZA COVID	€. 400,00	€. 400,00		
I.V.A. 22%	€. 7.136,82	€. 6.928,66	€. 8.205,58	€. 1.276,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 7.536,82	€. 7.328,66	€. 8.205,58	€ 876,92
TOTALE COMPLESSIVO	€. 39.576,92	€. 38.422,56	€. 45.503,66	€. 7.081,11

3. di affidare i maggiori interventi di variante, quantificati in € 6.204,18 + Iva di legge, all'Azienda Agricola Bazzoli Ugo e Renzo – p.iva. 01767450222 appaltatrice del servizio, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema allegato alla presente variante;
4. di impegnare l'importo già prenotato di € 1.154,36 e l'importo aggiuntivo di € 5.926,76 per complessivi € 7.081,11 generato dalla presente variante Titolo 1 uscita – Area 03 (Area Tecnica) – Missione 09, Programma 05 – Cap. 5143 del Bilancio di previsione 2020/2022;
5. di comunicare il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità del procedere celermente con l'esecuzione dei lavori;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.
- per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

I ricorsi sub B e C sono alternativi.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, è ammesso il ricorso sub B nel termine di 30 giorni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cereghini Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA
BINELLI RAFFAELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.